

FOGLIO CONDIZIONI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP):

Stazione appaltante (di seguito “Amministrazione” o “Ente”):

CITTÀ' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna (BO)

P.IVA 03428581205;

tel.: 051 6598692;

e-mail: provveditorato@cittametropolitana.bo.it;

Posta Elettronica Certificata (PEC): cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it.

Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il dott. Angelo Viteritti, Responsabile del Servizio Provveditorato e Patrimonio.

1. Oggetto dell’affidamento e descrizione del servizio

Il servizio comprende tutte le attività di gestione delle polizze assicurative della Città metropolitana. In particolare l’incarico riguarda:

1. ricognizione, analisi e valutazione dei bisogni assicurativi dell’ente, dei rischi da assicurare ai fini di una efficace prevenzione e gestione del rischio, valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare (eventuale) assicurabile e stesura di un programma assicurativo della società, con segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi e resa pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa e attinente;
2. attività di supporto tecnico ed amministrativo nella predisposizione di documenti di gara e nella valutazione delle offerte relative all’affidamento dei singoli servizi assicurativi; tale attività di supporto comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
 - redazione in dettaglio dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, l’eventuale lettera invito e/o il bando di gara;
 - assistenza tecnico-consultiva nella fase di esecuzione della gara;
 - assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione;
 - assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara. Resta inteso che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche di individuazione dell'assicuratore.
3. ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti;

4. assistenza nella gestione polizze con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi; in particolare, tale attività comprende le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:
- gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati dalle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti);
 - controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
 - segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;
 - le procedure in caso di sinistri, per la corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni, comunque a carico delle compagnie assicuratrici;
 - eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dalla società.

Le proposte formulate dal broker in esecuzione dei precedenti punti non saranno vincolanti per la società.

Il broker si impegna inoltre, senza alcun onere a carico della società, ad effettuare una verifica annuale della situazione sinistri inerenti alle polizze in corso, finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei servizi della società.

Con riferimento al pagamento dei premi, il broker provvede a trasmettere alla società i dati necessari per il pagamento almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative e a versare i premi alla compagnia interessata, in nome e per conto della Città metropolitana di Bologna, nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse.

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n. 209/2005 il versamento del premio al broker si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.

Il Broker espletterà le mansioni anche attraverso incontri e riunioni, che verranno effettuati su richiesta dell'Ente e si farà promotore di incontri con per esaminare tematiche di interesse comune.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente né potrà impegnare in alcun modo l'Ente se non preventivamente autorizzato, al quale resta quindi ogni potere decisionale.

Il Broker dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo all'Ente.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Ente.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

1.2 Obblighi contrattuali desunti dal progetto presentato dall'operatore economico

Testo da integrare.

1.3 Obblighi e responsabilità del broker

È richiesto che tutte le attività del Broker siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza.

Il Broker sarà pertanto tenuto al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

Il Broker è obbligato a non divulgare notizie relative all'Amministrazione ed ai soggetti assicurati di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti

di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli.

Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte del Broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Servizio Assicurazioni, pur avvenendo esclusivamente per il tramite del Broker, che si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente nei termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa.

In caso di aggiudicazione in R.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto.

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente foglio condizioni.

Il Broker si fa garante della corretta e tempestiva esecuzione del Servizio, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.

Il Broker dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

2. Durata dell'affidamento

La durata del servizio viene stabilita in 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di stipula della trattativa diretta.

Proroga: ai sensi dell'art. 120 comma 10 e 11 del D.lgs. 36/2023¹ Codice è prevista altresì l'opzione di proroga per una durata di ulteriori 6 (sei) mesi sino all'espletamento della successiva procedura di acquisizione e nella misura strettamente necessaria per l'individuazione del nuovo gestore del servizio. Sia in caso di rinnovo che di proroga, l'affidatario si impegna allo svolgimento dell'attività alle stesse condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso.

L'ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora l'aggiudicazione del servizio dovesse essere disposta prima della scadenza del termine del contratto o della proroga.

3. Condizioni economiche e modalità di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del Codice, e ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore complessivo dell'appalto (al netto dell'IVA), è stato stimato in euro 136.338,31.

Il valore stimato sopra indicato corrisponde all'importo massimo presunto delle provvigioni dovute al Broker, calcolato in ragione del 4 % per Polizza Libro matricola RC Auto GRD e dell'8 % per tutte le altre coperture assicurative dell'importo imponibile dei premi assicurativi attualmente in corso (comprensivo delle regolazioni) e moltiplicato per il periodo massimo di durata contrattuale.

Tale importo è da intendersi comprensivo di ogni onere inerente all'affidamento e in particolare di tutte le spese necessarie all'istruttoria dei sinistri. A titolo esemplificativo, sono compresi nell'importo presunto dell'affidamento i costi relativi e periti, medici, consulenti, ivi comprese le trasferte, missioni e quant'altro

¹ D'ora in avanti chiamato "Codice".

previsto a carico della Società. L'affidatario si assume altresì il rischio, ai sensi dell'art. 9, c.1, del Codice, che l'equilibrio contrattuale possa subire alterazioni rilevanti a causa di sopraggiunte circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.

I compensi del Broker sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con le quali sono stati o saranno stipulati i vari contratti assicurativi. Pertanto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Città metropolitana alcun onere finanziario diretto per compensi, rimborsi o quant'altro.

L'aggiudicatario dovrà emettere apposite fatture elettroniche in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012.

La fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell'Ufficio UFWYWE, dovrà contenere il riferimento al contratto, **al CIG (Codice Identificativo Gara)** e dovrà essere intestata alla Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, 40126 Bologna - Codice fiscale/Partita IVA 03428581205. Inoltre, la fattura dovrà riportare numero e data della determinazione dirigenziale, capitolo di spesa e numero di impegno di spesa, reperibili sul buono d'ordine che verrà trasmesso al Fornitore a seguito dell'affidamento del contratto.

La Città metropolitana di Bologna è soggetta all'applicazione della norma "*Split payment*" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi a essa connessi, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo, pena la risoluzione di diritto.

4. Pagamenti dei premi assicurativi

La Città metropolitana di Bologna provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Città metropolitana di Bologna. Non saranno imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker. Il Broker si impegna a trasmettere alla Città metropolitana di Bologna le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

5. Referente del Broker e staff di interfaccia con l'Ente

Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le figure incaricate di interfacciarsi con la Città metropolitana nonché i relativi recapiti nonché le fasce orarie di presenza ordinaria.

6. DUVRI

Stante la natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, e conseguentemente i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

7. Modalità di presentazione dell'offerta

La presente procedura verrà predisposta sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip. L'operatore economico partecipante dovrà fornire, attraverso il portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, la seguente documentazione:

- a) il presente documento "Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali" firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- b) il patto d'integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;

- c) il documento di gara unico europeo firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- d) l'offerta economica formulata con l'utilizzo della modulistica presente sul portale del MePA di Consip S.p.A. tenendo conto che ai sensi dell'art. 108, c.5, del Codice al costo dell'affidamento è attribuito valore di prezzo fisso, non soggetto a ribasso².

8. Criteri di aggiudicazione della procedura

L'affidamento del presente servizio avviene mediante procedura negoziata, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del Codice, mediante trattativa diretta sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso per tutto il periodo contrattuale, salvo il rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

La Città metropolitana di Bologna si riserva di verificare d'ufficio la veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico in sede di abilitazione al Sistema, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.

Infine, l'Ente si riserva altresì la facoltà di sospendere o di rinviare la procedura o di prorogare la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma del MePA di Consip SpA o della rete che rendano impossibile al concorrente partecipante l'accesso al MePA o che impediscano di formulare l'offerta.

9. Stipula del contratto e obblighi del fornitore

Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento della trasmissione, tramite piattaforma del Me.Pa., del documento di stipula del contratto sottoscritto con firma digitale dal RUP.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Foglio e di tutta la documentazione di gara ed in osservanza della normativa vigente ed emanata in corso d'opera.

Si riserva, inoltre, particolare attenzione al rispetto della normativa relativa:

- alla tracciabilità dei flussi (art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii.);
- alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008).

La violazione della normativa sopra richiamata comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Il fornitore è tenuto, in ogni momento, ed a semplice richiesta dell'Ente, a dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Infine, per l'intera durata contrattuale l'impresa dovrà garantire a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio l'applicazione di un CCNL coerente con l'attività svolta dall'impresa, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Inoltre, il personale dovrà essere inquadrato in categorie e livelli coerenti con le mansioni effettivamente svolte durante l'esecuzione del servizio.

10. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii. relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari", il fornitore:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.;
- si impegna, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di istituti di credito o della società Poste Italiane Spa.

L'attestazione della tracciabilità flussi finanziari e la comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 da parte dei fornitori avviene attraverso l'applicativo *elixForm*.

² Gli operatori competeranno solo in base a criteri qualitativi.

In termini operativi, il fornitore deve eseguire l'accesso con lo SPID al link di seguito indicato e inserisce i dati necessari per la compilazione del modulo sulla tracciabilità dei flussi finanziari: https://cittametropolitanabo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_RAG_003

11. Polizza assicurativa

Il Fornitore, per fatto proprio o di suo dipendente è espressamente obbligato per ogni danno sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque, compresa la Città metropolitana di Bologna in dipendenza o connessione della gestione del servizio in oggetto.

A tale scopo il Fornitore dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa per negligenze od errori professionali con un massimale pari ad almeno € 5.000.000.00 (euro cinquemilioni/00).

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte della Società medesima.

L'Ente si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso che, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate fossero tali da comportare l'interruzione del servizio prestato.

Copia della polizza, che avrà validità per tutta la durata del servizio, dovrà essere trasmessa all'Ente prima dell'avvio del servizio.

La Società risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Città metropolitana di Bologna e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo punto 12.

12. Responsabilità per inadempimenti ed estinzione del contratto

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo, la Città metropolitana applicherà una penale³ in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. La penale non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Si intende rilevante⁴ l'inadempimento derivante dal ritardo per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni e in tal caso la Città metropolitana si riserva il diritto di risolvere il contratto.

L'importo della penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione delle competenze pattuite.

Delle inadempienze l'Ente, renderà tempestivamente informazione al fornitore a mezzo comunicazione trasmessa a mezzo PEC. Il fornitore avrà a disposizione 15⁵ (quindici) giorni di calendario dalla notifica della contestazione per fornire le proprie controdeduzioni all'addebito mosso, avendo cura di formularle per iscritto e trasmetterle a mezzo PEC.

Nel caso di inutile decorso del termine indicato o di inidoneità delle controdeduzioni presentate, l'Ente comunicherà l'applicazione delle detrazioni e penalità proporzionate alla gravità dell'inadempimento.

In caso di recidiva, sarà facoltà dell'Ente risolvere di diritto il contratto. Si considera recidiva la condotta inadempiente e non giustificata del fornitore oggetto di due contestazioni analoghe nel contenuto nel corso dell'intero rapporto di servizio.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In tutti i casi previsti nel presente articolo saranno addebitate alla ditta aggiudicataria eventuali spese sostenute dall'Ente per evitare il disservizio.

a) Responsabilità civile e obbligo di manleva

Il fornitore, inoltre:

³ Art. 126, c. 1, del Codice.

⁴ Ai sensi dell'art. 1455 c.c.

⁵ Ai sensi dell'articolo 10 dell'[allegato II.14](#) del Codice.

- si assume ogni responsabilità per danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura che possano avere origine dalla esecuzione del servizio o a seguito della irregolare effettuazione dello stesso;
- si impegna a manlevare l'Ente per tutti i danni di cui sopra in conseguenza di danni o pregiudizi derivanti dall'attività della ditta stessa;
- garantisce in ogni tempo l'Ente contro ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o danno, ricadrà sul fornitore che sarà, pertanto pienamente responsabile degli eventuali danni per fatto proprio o dei propri dipendenti, restandone sollevato l'Ente.

b) Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

L'Ente disporrà la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nelle attività affidate e in particolare:

in riferimento alla qualità dei servizi resi;

- per l'inadempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente Foglio;
- in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, come sopradetto; quando il fornitore, per negligenza od imperizia, comprometta in qualunque fase, la gestione del servizio, o la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi;
- qualora il fornitore non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate; inesistenza o inefficacia della polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT).

La risoluzione del contratto è prevista anche nei casi indicati dall'art. 122 del Codice che espressamente si richiama.

Quando il RUP accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con il fornitore il procedimento⁶ previsto dal Codice. All'esito del procedimento, l'Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato al fornitore.

L'Ente potrà disporre la risoluzione del contratto, con riserva di agire per il risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione, il fornitore avrà solo diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente, esclusa ogni e qualsiasi indennità in dipendenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

c) Clausola risolutiva espressa

L'Ente potrà disporre la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con riserva di agire per il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- per il venir meno anche di un solo requisito previsto dagli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- in caso di inesistenza, invalidità o inefficacia della polizza assicurativa prevista al punto 11;
- nei casi di violazione delle obbligazioni previste derivanti dal presente affidamento;
- nei casi di violazione delle norme e della disciplina applicabile.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni sopraindicate, l'Ente ne darà comunicazione al fornitore e, valutate le giustificazioni da questo prodotte nei successivi 15 (quindici) giorni, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la risoluzione dandone notizia allo stesso.

d) Recesso per giusta causa

L'Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, rispettando il preavviso di almeno 15 (quindici) giorni (art. 21 sexies L. 241/90).

Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge e da quelli individuati di seguito nel presente Foglio.

Il recesso è previsto anche per giusta causa.

A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'affidamento, sia condannato – con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro il fornitore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo

⁶ Disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#).

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni;

- si riscontrino eventuali sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Ente mediante una formale comunicazione al fornitore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni⁷, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricezione da parte dello stesso della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

13. Divieto di cessione del contratto – cessione del credito - subappalto

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto, ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, c.12, del Codice.

In caso di risoluzione del contratto per tali motivi, il fornitore sarà tenuto a tenere indenne l'Ente delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Città Metropolitana ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Fermo il rispetto dell'art. 119 del Codice, previa autorizzazione⁸ della Città metropolitana, non è vietato il subappalto.

Tuttavia, si precisa che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera⁹.

14. Inadempienze e penalità

Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, ritardi o gravi violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, l'Ente, a mezzo pec comunicherà al Fornitore i rilievi e le contestazioni, assegnando termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.

Nel caso di inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l'Amministrazione ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 per ogni giorno di ritardo dell'adempimento.

L'applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Il Fornitore sarà responsabile delle sanzioni (es. multe) a carico dell'Ente, per inadempimenti causati dal mancato rispetto della normativa vigente.

15. Clausola di revisione prezzi

L'importo del contratto, al netto di I.V.A., si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto, fatta salva la revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art. 60 del Codice.

La clausola non comporta modifiche che alterano la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo.

La clausola opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

⁷ Ai sensi dell'art. 123 del Codice.

⁸ Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'[art. 21 della L. 13 settembre 2082, n. 646](#).

⁹ Art. 119, comma 1, terzo periodo, del Codice.

16. Foro competente

Per le controversie relative all'espletamento della procedura di gara ed all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa, come da accordo tra le parti, la competenza arbitrale.

17. Trattamento dei dati personali

La Città metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali¹⁰.

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento non ne permette l'avvio.

La Città metropolitana di Bologna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) la Società Lepida S.p.A., in persona della referente Minghetti Anna Lisa individuata dalla Società. Si indicano di seguito i riferimenti dell'RPD:

Lepida S.c.p.A. - cod.fiscale/P.Iva: 02770891204

indirizzo: Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna - Italia

e.mail: dpo-team@lepida.it

PEC: segreteria@pec.lepida.it

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo n. 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città metropolitana di Bologna – Settore Strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali, via Zamboni 13, cap. 40126, Bologna, email: direttore.comunicazione@cittametropolitana.bo.it

Gli interessati ove ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

17.1 Sicurezza e riservatezza delle informazioni relative alla gestione dei sinistri

La società, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tratterà i dati personali degli interessati, ivi comprese le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 e dati giudiziari, ex art. 10 del Regolamento UE 679/2016, conformemente ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016. Il trattamento dei dati dovrà avvenire in modo lecito, corretto e trasparente, seguendo le istruzioni impartite dalla Città metropolitana - Titolare del trattamento -, così da garantire la tutela dei diritti degli interessati.

La Società affidataria garantisce ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, la Città metropolitana ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

¹⁰ Inoltre, il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento (UE) 2016/679.

All'affidatario è consentito citare i termini essenziali del contratto qualora fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Non è consentito all'affidatario di conservare copia di dati e programmi della Città metropolitana, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto.

17.2 Proprietà dei dati

I dati acquisiti dalla società nello svolgimento del servizio sono di proprietà della Città metropolitana che, in qualunque momento, può liberamente disporne. L'affidatario, infatti, è tenuto a garantire l'accessibilità ai database contenenti tali dati che devono essere realizzati in formato aperto e leggibili con qualsiasi programma, senza alcuna restrizione legale per il loro utilizzo.

Al termine del rapporto contrattuale, l'affidatario è tenuto a fornire all'Ente copia di tutti i dati informatizzati relativi alla trattazione della gestione delle pratiche di richieste di risarcimento di cui sarà risultato a tutti gli effetti proprietario e di ogni altra ulteriore documentazione di cui riterrà opportuno fare richiesta.

18. Rinvio a norme di legge vigenti

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet www.cittametropolitana.bo.it nella home page alla voce Documenti → Regolamenti.

Il R.U.P.
Dott. Angelo Viteritti
(documento firmato digitalmente)